



COMUNE DI GENOVA

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) NEI CIVICI CIMITERI PER L'ANNO 2022

ART. 1 - OGGETTO ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. Costituisce oggetto delle presenti "Condizioni particolari del servizio" l'esecuzione per l'anno 2022 del servizio di disinfestazione contro la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) da effettuarsi presso i cimiteri cittadini meglio specificati al successivo art. 3.

2. L'importo contrattuale relativo all'esecuzione del presente servizio è quello risultante dall'offerta economica formulata sul portale MEPA da parte della ditta aggiudicataria. La Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire l'importo contrattuale fino alla concorrenza del quinto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova.

ART. 2 – GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Impresa assegnataria del servizio, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà costituire una garanzia definitiva di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto decreto legislativo.

3. La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. La mancata costituzione della garanzia entro 12 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva potrà determinare la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione del servizio ad altro operatore economico.

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

MM/ap
STAZ-16138

file: Zanzara Tigre 2022 Condizioni particolari del servizio_rev4 (1).doc

Pagina 1 di 7

1. L'Impresa assegnataria sarà tenuta all'esecuzione degli interventi di disinfestazione presso i cimiteri cittadini di seguito indicati:

Cimitero di Staglieno - Piazzale Resasco
Cimitero di Torbella (Rivarolo) - Via Vezzani
Cimitero di S. Martino di Pegli - Via Beato Martino di Pegli
Cimitero della Castagna (Sampierdarena) - Via Porta degli Angeli
Cimitero di Nervi 3 - Via del Commercio
Cimitero dei Pini Storti (Sestri Ponente) - Via S. Alberto
Cimitero di Coronata - Via Monte Guano
Cimitero della Biacca (Bolzaneto) - Via al Santuario della Guardia
Cimitero di Leira (Voltri) - Via Ovada
Cimitero di Palmaro (Prà) - Piazza Palmaro
Cimitero di Cesino (Pontedecimo) - Via B. da Cesino

2. In ognuna delle necropoli indicate al precedente comma dovranno essere effettuati **n. 4 interventi di disinfestazione**, oltre a n. 4 interventi specifici al Cimitero di Staglieno, come meglio descritto al successivo art.4 comma 1, per un totale di n. 48 interventi.

3. Ciascun intervento dovrà consistere nell'applicazione di un trattamento adulticida e di un trattamento larvicida. Le sostanze disinfestanti dovranno essere sparse mediante l'utilizzo di nebulizzatori autotrasportati ovvero trasportati manualmente in base alle caratteristiche dei singoli cimiteri.

ART. 4 - FREQUENZA E CALENDARIO DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi, per ogni cimitero indicato all' Art. 3 comma 1, dovranno essere indicativamente effettuati nei seguenti periodi:

- 1° intervento: luglio;
- 2° intervento: agosto;
- 3° intervento: settembre/ottobre;
- 4° intervento extra calendario ovvero ottobre /novembre
- n. 2 Interventi specifici manuali per area piantumata campo Partigiani nel cimitero di Staglieno – campo Semicircolare – campi da 11 a 60 – campi da n. 37 a n. 40. Il periodo in cui eseguire il suddetto intervento verrà concordato con la Civica Amministrazione.
.n. 2 interventi specifici manuali presso Reparto Protestanti, Valletta Pontasso, Cimitero Britannico e Vecchio Cimitero Ebraico nel cimitero di Staglieno;

2. Le date suddette sono da considerarsi puramente indicative. La Civica Amministrazione, anche in base ai tempi occorrenti per l'adozione di tutti gli atti necessari all'assegnazione del presente appalto, provvederà a fissare il calendario definitivo degli interventi con la Ditta assegnataria che dovrà essere sottoscritto in contraddittorio.

3. Nel caso in cui a causa di sfavorevoli condizioni meteorologiche gli interventi non possano essere utilmente effettuati nel giorno programmato, l'Impresa contraente sarà tenuta a posticipare le operazioni, previo accordo con la Civica Amministrazione.

4. La Ditta assegnataria sarà altresì tenuta ad anticipare uno o più interventi, senza diritto ad ottenere una revisione dei prezzi, qualora il Comune di Genova, per motivate esigenze di tutela della pubblica incolumità, ne faccia richiesta con preavviso di 5 giorni lavorativi.

5. Tutti gli interventi dovranno essere effettuati dopo le ore 17,00.

6. In caso di rilevata inefficacia degli interventi effettuati dovuta a cause imputabili alla Ditta assegnataria, la stessa sarà tenuta a ripetere le operazioni entro 48 ore senza diritto ad ulteriori compensi.

ART. 5 ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. Si evidenzia che in base alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e alla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC), la C.A. ritiene, in relazione al presente appalto, di dover redigere e sottoscrivere insieme alla ditta aggiudicataria il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza (DUVRI), ivi compreso il VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (art.26 D.Lgs.n°81/08) - Allegato al DUVRI.

2. Per l'esecuzione del servizio in oggetto, le ditte assegnatarie dovranno utilizzare esclusivamente proprio personale dipendente, fatto salvo quanto stabilito in materia di subappalto. Prima di dar corso al servizio, l'impresa dovrà far pervenire al Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'elenco dei nomi delle persone che eseguiranno le operazioni all'interno dei cimiteri ed il nominativo del Responsabile della Direzione Tecnica, per il quale si dovrà specificare anche la qualifica professionale. Eventuali modifiche di detto elenco dovranno essere comunicate al Direttore dell'Esecuzione del Contratto prima di eseguire i singoli interventi.

3. E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria:

- di dare piena attuazione alle normative contrattuali e sindacali, nazionali e territoriali, proprie del settore;

- di assumere a proprio esclusivo carico le spese relative ai contributi assicurativi assistenziali ed antinfortunistici, oltre ad idonea copertura assicurativa sul personale impiegato.

4. E' fatto tassativo obbligo alla ditta assegnataria, fermo restando la sua esclusiva responsabilità diretta verso il Comune di Genova o verso terzi, di tenere comunque rilevato ed indenne, in qualunque tempo, il Comune stesso da ogni domanda dell'Autorità e dei terzi assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che potessero verificarsi, qualunque ne sia la natura e la causa, durante l'esecuzione dell'appalto, con l'intesa che rimarrà ad esclusivo carico della ditta stessa il completo risarcimento, senza che per ciò possa pretendere compensi od avanzare diritti nei confronti del Comune.

ART. 6 - SICUREZZA - NORME DI PREVENZIONE, INFORTUNI, IGIENE DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A) - Disposizioni in materia di sicurezza

E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di cui al D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

All'aggiudicatario è altresì fatto obbligo di rispettare le prescrizioni derivanti dai protocolli COVID generali e specifici. Nel caso in cui l'assegnazione o l'esecuzione del presente appalto avvengano durante l'emergenza epidemiologica o suo prolungamento, l'appaltatore sarà tenuto ad applicare le misure di contenimento del contagio e/o gli eventuali ulteriori adempimenti stabiliti dalla Civica Amministrazione e dalle altre competenti autorità.

Non saranno messi a disposizione locali ad uso spogliatoio o servizi igienici ad uso esclusivo.

B) - Referenti alla sicurezza

Il Comune comunicherà il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo del Rappresentante del Comune presso la sede di svolgimento del lavoro, designato dal Direttore/Datore di Lavoro Delegato della Direzione Committente.

L'Impresa Appaltatrice dovrà comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco per ogni area operativa, onde consentire al Datore di Lavoro Delegato Committente di attivare le procedure e misure di coordinamento stabilite dall'art. 26 del D.Lgs.n°81/2008, ed altresì consentire al Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice in loco di attivare, quando necessario, le previste procedure e le misure di coordinamento.

C) - Sopralluogo per la comunicazione dei rischi

L'Impresa Appaltatrice, prima dell'inizio delle attività, dovrà senza riserva di sorta:

- eseguire unitamente al Rappresentante del Comune di Genova presso la sede di svolgimento delle prestazioni, un attento e approfondito sopralluogo dei luoghi ove dovranno effettuarsi le attività;
- sottoscrivere il relativo verbale congiunto di sopralluogo per la comunicazione dei rischi ove dichiarerà di avere verificato e valutato, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata dalla fornitura, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di avere informato i propri lavoratori; il verbale di sopralluogo per la comunicazione dei rischi sarà allegato al Documento Unico di Valutazione de Rischi Interferenze (DUVRI) e diventerà parte integrante del contratto.
- eventualmente integrare, ove concordemente ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante e dall'aggiudicatario, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), elaborato dal Datore di Lavoro Committente, indicante le misure adottate per eliminare i rischi sul lavoro dovuti alle interferenze sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.n°81/2008;

D) – Divieti

E' fatto divieto al personale dell'Impresa Appaltatrice di eseguire qualsiasi operazione non espressamente autorizzata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e di quanto previsto specificatamente dalle Condizioni particolari del servizio, con particolare riferimento all'utilizzo di macchine e/o attrezzature, energia elettrica, sostanze e/o preparati, ecc.

Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate.

E) - Imposizione del rispetto delle norme dei regolamenti

L'Impresa Appaltatrice deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

L'Impresa Appaltatrice deve osservare e far osservare al suo personale tutte le disposizioni legislative, le norme interne ed i regolamenti vigenti all'interno delle aree del Comune di Genova dei quali sarà idoneamente informato.

In adempimento dell'Art. 6, comma 1 della Legge n°123 del 03.08.07, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

ART. 7 - PAGAMENTI

1. La Ditta assegnataria, al termine di ciascuno dei turni di intervento di cui all'art. 4 comma 1 delle presenti Condizioni particolari del servizio, potrà emettere la relativa fattura elettronica intestata a: Comune di Genova – Direzione Servizi Civici Settore Cimiteri - Corso Torino n. 11 - 16129 Genova.

2. La Ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura elettronica indicando il CODICE UNIVOCO UFFICIO UDVSMO. Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG, in numero d'ordine SIB, i riferimenti della Determina Dirigenziale di assegnazione e tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni. La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà respinta. Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo c.d. "split payment", che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'IVA esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile. Il pagamento della fattura sarà disposto entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa. L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nella ricezione delle fatture. La liquidazione delle fatture è subordinata alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). L'irregolarità del D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini del pagamento stesso fino ad avvenuta regolarizzazione.

3. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. L'Impresa affidataria si impegna a comunicare entro sette giorni al Comune di Genova eventuali modifiche degli estremi indicati all'atto dell'iscrizione tra i beneficiari del Comune e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. Nei casi previsti dalla vigente normativa la Civica amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 c. 986 della Legge 205/2017, presso l'Agenzia delle Entrate. Tale operazione comporta la sospensione dei termini per il pagamento. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di cinquemila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

5. La liquidazione del corrispettivo verrà disposta a cura della Direzione Servizi Civici Settore Cimiteri mediante emissione di Atto di liquidazione digitale, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche di competenza.

6. Nel caso in cui la Civica Amministrazione abbia applicato le penali di cui all'art. 8, la liquidazione ed il pagamento del corrispettivo relativo alle fatture eventualmente emesse è subordinato all'emissione della nota di accredito di cui all'art. 8 comma 6. In tal caso il termine di cui al comma 2 del presente articolo è sospeso fino al ricevimento della nota di accredito richiesta.

ART. 8 - CONTROLLI E PENALITÀ

1. Il Comune di Genova provvederà con ogni mezzo ritenuto più idoneo al controllo dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'impresa aggiudicataria.

MM/ap
STAZ-16138

file: Zanzara Tigre 2022 Condizioni particolari del servizio_rev4 (1).doc

Pagina 5 di 7

2. In caso di inadeguata esecuzione del servizio, la Civica Amministrazione si riserva di richiamare l'impresa ad una corretta esecuzione dello stesso ed alla rimozione degli inconvenienti determinatisi, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna maggiorazione del prezzo.

3. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire dei controlli a campione sui prodotti utilizzati durante l'esecuzione delle operazioni di disinfestazione al fine di verificarne la corrispondenza con quelli indicati in sede di formulazione dell'offerta ed accertare che gli stessi vengano utilizzati in concentrazioni adeguate allo scopo. L'utilizzo di sostanze diverse da quelle dichiarate potrà avvenire solo previa autorizzazione della Civica Amministrazione.

4. In caso di mancato rispetto del calendario degli interventi di cui all'art. 4 comma 1 o di quello che verrà successivamente concordato, per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di 5 gg (esclusi i giorni festivi) la Civica Amministrazione, valutate le ragioni e le circostanze del ritardo, potrà applicare una penale pecuniaria.

5. L'ammontare della penale verrà determinato come segue:

P x Ng x Nc

dove P= 0,5% dell'importo contrattuale complessivo;

Ng= numero dei giorni di ritardo;

Nc= numero di cimiteri presso i quali gli interventi non sono stati effettuati entro i termini.

6. Il pagamento della penale dovrà essere eseguito mediante emissione di apposita nota di accredito da parte della ditta assegnataria.

7. Anche a seguito dell'applicazione delle penali resta salvo ed impregiudicato il diritto del Comune di Genova di procedere comunque nei confronti dell'assegnatario per il risarcimento di tutti i danni.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt.1453 e 1454 del Codice Civile ed all'esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria.

2. Alla risoluzione contrattuale si procederà qualora l'Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze, o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni particolari del servizio ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, o vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola.

3. Ritardi superiori a 5 gg (esclusi i giorni festivi) nell'effettuazione delle operazioni entro i termini previsti dal calendario degli interventi che non siano dovuti a cause indipendenti dalla ditta aggiudicataria (quali, ad es., condizioni meteorologiche inadatte) verranno considerati come mancata esecuzione del servizio. La presente costituisce clausola risolutiva espressa, fatta comunque salva l'applicazione della penale di cui all'art. 8 che non preclude in alcun modo alla Civica Amministrazione il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

4. Inoltre si procederà alla risoluzione del contratto dopo tre contestazioni, effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione; la risoluzione contrattuale sarà comunicata alla Ditta assegnataria mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che produrrà effetto dalla data della notificazione o di ricevimento.

5. In caso di risoluzione del contratto, la Civica Amministrazione procederà ad una nuova assegnazione seguendo l'ordine della graduatoria approvata, limitatamente alla quota del servizio non eseguita dal precedente aggiudicatario. In questo caso la nuova ditta aggiudicataria dovrà applicare i prezzi offerti dal precedente aggiudicatario.

ART. 10 - ASSICURAZIONI

1. La Ditta aggiudicataria, prima di dare corso all'esecuzione del servizio, dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata non inferiore a quella del servizio in argomento, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con un massimale non inferiore ad Euro 200.000,00 per ogni sinistro.

2. La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia alla Direzione Servizi Civici Settore Cimiteri al momento dell'inizio delle operazioni.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO

1. All'impresa aggiudicataria non è consentita la cessione parziale o totale del contratto.

ART. 12 - CESSIONE DEL CREDITO

1. E' consentita la cessione del credito già maturato, purché sia regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

2. Per avere effetti nei confronti del Comune di Genova è necessario che la cessione del credito avvenga attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata.

ART. 13 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto delle prestazioni oggetto delle presenti Condizioni Particolari di Servizio è consentito nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 14 – RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Condizioni particolari del servizio si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia relativa al presente appalto sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

ART. 16 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati raccolti nel corso della procedura di trattativa diretta e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.